



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO

La Corte di Appello di Roma - Sezione IV Lavoro/Previdenza - nelle persone dei magistrati:

Dr. Aida SABBATO	Presidente rel
Dr. Isabella PAROLARI	Consigliere
Dr. Sara FODERARO	Consigliere

ha pronunciato, ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., all'udienza del 24 giugno 2026 la seguente

S E N T E N Z A CONTESTUALE

nel giudizio di appello iscritto al n. 2402 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024

TRA

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE – INPS-, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar Fantini di Roma del 22 marzo 2024 rep. n.37875/7313, dall'Avv.to Maria Carla Attanasio ed



elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana sita nella sede provinciale in Roma, alla via Cesare Beccaria, n.29;

APPELLANTE

E

GES. AL. – Gestione Alberghi – s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Paolo de Berardinis, Vincenzo Mozzi e Giovanna Flora Ragusa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Paolo Di Dono, n.3/A.

APPELLATA

OGGETTO: Fondo Integrazione Salariale– Appello avverso la sentenza n.3587/2024 del 18 luglio 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza gravata, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”;

Per l'appellata: “ Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del grado, da maggiorarsi ex art.92 c.p.c.”;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 15 marzo 2023, la società Ges. Al. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva al



Verbale di prima udienza n. cronol. 1788/2026 del 24/06/2026

giudice adito condannarsi l'INPS al pagamento diretto del FIS con riferimento al periodo dal 1° al 17 ottobre 2021, domanda questa respinta in sede amministrativa per intervenuta decadenza, nonostante analoga richiesta fosse stata autorizzata per l'intero precedente arco temporale dal 6 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l'INPS depositava memoria difensiva in cui eccepoiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata per intervenuta decadenza ex art.8 comma 4 del D. Lgs.n.41/2021.

All'udienza di discussione del 18 luglio 2024, il giudice adito, preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava l'istituto a rimborsare alla società ricorrente l'importo dallo stesso già corrisposto, pari ad euro 9.416,28 a titolo di trattamento integrativo personale non percepito, nonché la somma di euro 2.869,06 a titolo di contribuzione a carico dell'azienda.

Condannava, altresì, l'istituto al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.600,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.

Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva tempestivo l'inoltro all'INPS della documentazione finalizzata al rimborso del trattamento di integrazione salariale, essendo essa inviata due giorni prima rispetto al termine decadenziale normativamente previsto.

Avverso tale sentenza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., con ricorso depositato in data 26 agosto 2024, proponeva appello,



insistendo nel difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e, nel merito, per la non condivisibilità della sentenza gravata, stante l'intervenuta decadenza ex art.8, comma 4, del D. Lgs.n.41/2021.

Concludeva nei termini estesamente riportati in epigrafe.

Fissata dal Presidente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva in giudizio, a sua volta concludendo come in atti.

All'udienza odierna, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la Corte si pronunciava, come da sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, reiterata dall'INPS con l'atto di appello, rientrando le controversie relative alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale gestito dall'INPS nella competenza esclusiva del giudice del lavoro.

Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla società appellata, aderendo il Collegio all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui "Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante allegghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed



Verbale di prima udienza n. cronol. 1788/2026 del 24/06/2026

evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (Cass. n.7675/2019).

Passando all'esame del merito dell'appello come proposto, in termini generali, deve precisarsi che la presentazione delle istanze all'Inps per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari al pagamento ovvero al saldo dell'integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Pertanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario tenere in considerazione il periodo in cui si è usufruito (o si è autorizzati) del trattamento di integrazione salariale, prendendo come riferimento per il calcolo del termine decadenziale, l'ultimo giorno del periodo di integrazione autorizzato dall'Inps.

Nel caso in cui i termini non vengano rispettati, il pagamento della prestazione e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro.

L'articolo 11, comma 10-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Decreto Milleproroghe) introdotto con Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto la proroga al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19 e per la



trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi da parte dell'Inps, scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Con proprio Messaggio del 9 marzo 2021, n. 1008, l'Inps ha fornito indicazioni in merito prevedendo espressamente che tale proroga si applichi a tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da Covid-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

Possono quindi beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi fino a novembre 2020 compreso.

I datori di lavoro dovranno, pertanto, trasmettere le istanze entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021, utilizzando le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Il regime di differimento di cui si tratta si applica anche alle trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da Covid-19, i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.



In tal caso, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 e SR43 semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Con riferimento, invece, ai modelli SR41 e SR43 semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l'invio.

Ricostruita nei termini surriportati la complessa materia in esame, deve concludersi nel senso che la società, odierna appellante non poteva usufruire del differimento al 31 marzo 2021 tenuto conto che il periodo in questione è quello dal 1° ottobre al 17 ottobre 2021.

In relazione a tale periodo, sottratto, quindi, al differimento perché trattasi di periodo successivo al novembre 2020, opera il regime della decadenza previsto dall'art.8 comma 4 del D. Lgs.n.41/2021 con la conseguente tardività dell'invio dei due modelli SR41 in data 2 dicembre 2021, tenuto conto che gli stessi dovevano essere trasmessi, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2021.

Alla luce delle considerazioni espresse, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza va respinta integralmente la domanda azionata con il ricorso di primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, Sezione IV Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n° 2402 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –



Verbale di prima udienza n. cronol. 1788/2026 del 24/06/2026

INPS-, in persona del Presidnete p.t. nei confornti di GES. AL. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.3587/2024 del 18 luglio 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
- 2) Condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 1.865,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
- 3) Condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.

Roma, 24 giugno 2026

La Presidente

(dr. Aida Sabato)

